



89/2026

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 2 febbraio 2026,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Paolo Villa per il ricorrente, non intervenuto
il rappresentante del Ministero della Difesa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 78749 del registro di Segreteria,
promosso dal sig. XX nato a
omissis (omissis) il omissis C.F. omissis e ivi
residente in omissis Via omissis rappresentato e difeso dall' Avv. Paolo Villa con studio in 00198 Roma, Via Vincenzo Bellini n.14 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del legale;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Contro

Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma presso i cui uffici è domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il Decreto n.203 del 13.09.2018 emesso dal Ministero della Difesa, con il quale è stato opposto diniego all'istanza (del 17.10.1995 reiterata a seguito di silenzio amministrativo il 5.05.2012) di riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell'infermità "lussazione spalla sx".

Parte attrice ha rappresentato che:

- l'infermità "lussazione spalla sinistra" era contratta e accertata durante il s.m. di leva il 30.05.1981 dall' O.M. di Trieste, per la quale era stato dimesso il 2.06.1981 con 25 giorni di I.c.;
- con decreto n.377 del 4.09.2012 il Ministero della Difesa respingeva la domanda di pensione privilegiata per decadenza dei termini;
- con ricorso R.G. n.73733 proposto presso la Corte dei conti, il ricorrente impugnava il predetto decreto negativo n.377, sostenendo la tempestività della propria istanza sia in quanto l' infermità era

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di natura traumatica (Regio Decreto 1024/1928, D.P.R.461/2001) sia in base a quanto disposto dalla S.S./R.R./n.8/2001/QM di questa Corte, con la quale si è ribadito il principio di diritto con il quale non vengono assoggettate alla decadenza le domande inoltrate oltre i termini di cui all' art.169/d.P.R.1092/73, nei casi in cui vi sia stata una pronuncia ancorchè negativa o con la formula allo stato degli atti sulle circostanze inerenti accadimenti intervenuti durante il servizio militare di leva o rapporti di pubblico impiego o di servizio espressi dagli organi sanitari militari preposti;

- nelle more di questo precedente giudizio, in via di autotutela, il Ministero convenuto provvedeva ad annullare il decreto negativo n.377 del 4.09.2012 con nuovo decreto n.106 del 11.05.2015, con le seguenti motivazioni " vista la cartella clinica dell' O.M. di Trieste dove l'interessato è stato ricoverato per "lussazione spalla sx" che contiene la valutazione "NON dipendente da causa di servizio allo stato degli atti", "considerato che da una attenta analisi della cartella clinica suindicata occorre provvedere, in autotutela, all' annullamento del decreto negativo per decadenza". Il D.M. n.377 del 4/09/2012 è ANNULLATO;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

- il giudizio si concludeva pertanto con sentenza n.124/2016 del 14.04.2016 di cessazione della materia del contendere;

- riconosciuta la tempestività della domanda inoltrata il 17.10.1995, il Ministero della Difesa provvedeva a istruire nel merito l'istanza del ricorrente, previa acquisizione sia del verbale di visita della CMO di Roma sia del parere del C.V.C.S.. Il primo organo provvedeva a classificare l'infermità del ricorrente alla 8^ cat. Vitalizia della Tabella A, con Verbale A21619450 del 14.02.2017 previa visita diretta, mentre il secondo organo respingeva il rapporto di dipendenza da causa di servizio in quanto non supportato da idonea documentazione prodotta dall'istante ad asserire l'onere probatorio (Parere n.887972017; adunanza n.1251 del 7/06/2018);

- a seguito di acquisizione del parere del C.V.C.S., il Ministero convenuto emetteva decreto negativo n.203 del 13.09.2018 per mancata dipendenza da fatti di servizio, in questa sede impugnato.

Ha concluso con la richiesta in via principale di accoglimento del ricorso con la concessione del trattamento privilegiato di 8^ cat. Tab.A DPR 834/81 con decorrenza 17.10.1995 oltre interessi e rivalutazione monetaria per l'infermità "lussazione spal-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

la sx" subita dal ricorrente durante il s.m. di leva per "esiti permanenti di deficit della flessione, dell' abduzione e dell' intrarotazione maggiore 1/3, ridotta la forza muscolare del sovraspinoso e dei sottoscapolare, difficoltà nell' esecuzione dei movimenti combinati" così come riconosciuto dalla CMO di Roma con Verbale n.A 21619450 del 14.02.2017, in via subordinata, ha chiesto parere medico legale reso su esatta diagnosi e classifica dell' infermità del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto l'infondatezza del ricorso chiedendone la reiezione.

3. Con ordinanza n. 86/2024 di questa Sezione giurisdizionale è stata disposta l'acquisizione di motivato parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti in ordine *"alla dipendenza in termini di causalità o concausalità dal servizio prestato dell'infermità "Esiti di intervento chirurgico di ritensionamento capsulare spalla sinistra per lussazione recidivante", di cui è affetto il ricorrente, in relazione alla data della domanda (17.10.1995), e, in caso positivo la categoria di ascrivibilità a pensione"*.

3.1 Con nota del 15 luglio 2025 il consulente in-

caricato ha dato riscontro all'incombente istruttorio, esprimendo parere nel senso che:

"la [Modica limitazione funzionale dei movimenti articolari di spalla sinistra quale esito di intervento chirurgico di ritensionamento capsulare (1984) per pregressa lussazione recidivante], di cui è affetto il ricorrente è SI dipendente dal servizio di leva svolto nel 1981 e nel merito ascrive gli stessi a 5 (cinque) annualità di tabella A ottava categoria una tantum, decadendo contestualmente il beneficio di PPO ad vitam".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

4. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini indicati dal Collegio Medico legale Sezione Speciale presso la Corte dei conti.

Il consulente incaricato -a riscontro dell'ordinanza istruttoria- ha, preliminarmente, puntualmente riassunto la storia clinica del ricorrente. Ha poi evidenziato che *"Il CVCS ha denegato il riconoscimento della causalità di servizio adducendo che agli atti mancassero documenti ufficiali (modello C) che attestassero compiutamente le circostanze di tempo, modo e luogo nel perimetro dei qua-*

li si svolsero gli eventi, ricadendo sull'istante l'onere della prova ai fini del riconoscimento del nesso causale. Così non è. La mancata redazione del Modello C o fascicolo medico legale che dir si voglia nel caso di specie non è necessario anzi, la mancata redazione di tale documentazione appare essere, a limite, atto omissivo del Comando e tale posizione non può ricadere sul militare interessato dal trauma.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Al fascicolo reso al Collegio l'evento viene chiaramente descritto all'atto del ricovero presso l'Ospedale militare di Trieste (30/05/1981) esattamente il giorno successivo il trauma che occorre in Caserma (29/05/1981) alle ore 11:40, a valle del quale il militare venne prontamente condotto presso l'infermeria di Comando. La stessa disposizione di invio presso l'Ospedale "militare" il giorno successivo è atto teso a dimostrare che gli accadimenti avvennero in servizio e per causa di servizio, nella contezza che, per il personale di leva il nesso di causalità non si interrompe anche nella posizione di franchigia, stante l'assolvimento di un servizio obbligatorio.

Resa pacifica la posizione di continuità del servizio e la validazione del nesso causale occorrerà a tale punto di trattazione valutare gli esiti di in-

fermità utili alla ascrivibilità tabellare. Prodotta istanza di PPO a cura dell'interessato (02/10/1995), lo stesso venne convocato presso la CMO di Roma Cecchignola in data 14/02/2017, a circa 35 anni dai fatti occorsi. La Commissione ritenne di ascrivere gli esiti post-intervento alla 8^ categoria di tabella A, riportando nella parte del verbale dedicata agli ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI l'estratto della visita ortopedica eseguita presso il P.O. di Sora in data 27/01/2017 di cui si riporta per comodità di trattazione il testo: "permane deficit della flessione, dell'abduzione e dell'intrarotazione maggiore di 1/3, ridotta la forza muscolare del sovraspinoso e del sottoscapolare, difficoltà nell'esecuzione dei movimenti combinati".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Appare agli atti remoti e certificati così come alle risultanze della visita medico legale condotta presso lo scrivente Collegio che tale tipo di esiti sono sicuramente stabilizzati. Dall'intervento del 1984 non si verificarono più episodi lussativi permanendo un grado di invalidità, comunque non meritevole di ascrizione in 8^ categoria di tabella A, nella contezza che l'invalidità residuale risulti essere bene al di sotto del 21%, limite minimo per la fruizione del beneficio pensionistico ad vitam.

Un rapido confronto di quanto residuo a carico del XX con le voci presenti nella tabella A di legge consente di verificare che, per permettere una ascrivibilità in 8^ categoria, l'arto/articolazione interessato/a (mano e piede sono citati nelle tabelle ma occorre ragionare per analogia) deve essere in anchilosi, ovverosia bloccato completamente in tutti i movimenti dello spazio, obiettività sicuramente non presente a carico dell'articolazione di spalla sinistra valutata, che presenta una riduzione della forza ed una modica limitazione ai massimi gradi nei soli movimenti di intrarotazione, di flessione ed abduzione".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Il Collegio medico ha, pertanto, concluso nel senso che " la [Modica limitazione funzionale dei movimenti articolari di spalla sinistra quale esito di intervento chirurgico di ritensionamento capsulare (1984) per pregressa lussazione recidivante], di cui è affetto il ricorrente SI dipendente dal servizio di leva svolto nel 1981 e nel merito ascrive la stessa ai fini della PPO a 5 (cinque) annualità di tabella A ottava categoria una tantum, decadendo contestualmente il beneficio di PPO ad vitam".

Si ritiene che il giudizio espresso dall'organo di consulenza d'ufficio, reso a seguito di un accurato

esame delle vicende sanitarie dell'interessato ed un'attenta disamina del carteggio, sia razionale e plausibile.

Alla luce di quanto sopra la domanda attrice va accolta essendo emersa a conclusione di un'esauriente istruttoria e su argomentazioni convincenti e coerenti, e per l'effetto, l'infermità del ricorrente va riconosciuta dipendente dal servizio di leva svolto nel 1981 e nel merito ascritta a 5 (cinque) annualità di tabella A ottava categoria una tantum.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Vanno liquidati gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Le spese di lite, poste in capo al Ministero

della Difesa, sono liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese del giudizio.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.52.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2026.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.02.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
26.02.2026
12:09:08
GMT+01:00